Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 1° luglio 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. **1841**.

Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Udine.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 24 agosto 1939, n. 2203, che approva la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Udine;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario di ruolo previsto dalla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Udine è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 162. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. **1842**.

Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci » di Napoli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2185, con il quale viene approvata la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci » di Napoli;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 i due posti di vice segretario incaricato previsti dalla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci » di Napoli sono soppressi e vengono istituiti, in loro sostituzione, due posti di applicati di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 161. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. **1843**.

Modificazione della tabella organica dell'Istituto di istruzione professionale per i ciechi di Firenze.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Vista la tabella A annessa al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, riguardante il riordinamento dell'Istituto di istruzione professionale per i ciechi di Firenze;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario di ruolo previsto dalla tabella *A* annessa al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, riguardante il riordinamento dell'Istituto di istruzione professionale per i ciechi di Firenze è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 160. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1844.

Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « Tullio Buzzi » di Prato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1530, con il quale viene dal 16 ottobre 1937 approvata la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « Tullio Buzzi » di Prato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro,

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « Tullio Buzzi » di Prato è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 163. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 807.

Autorizzazione della spesa di L. 37.500.000 per la sottoscrizione della quota spettante allo Stato nell'aumento di capitale dell'Azienda tabacchi italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 37.500.000 per la sottoscrizione della quota spettante allo Stato nell'aumento di capitale dell'Azienda tabacchi italiani.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA —
DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 262. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 808.

Norme concernenti le proposte relative all'ordinamento didattico delle Facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria dell'Università di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro:

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Articolo unico.

Le proposte da inserirsi nello statuto dell'Università di Bari, riferentisi alle norme concernenti l'ordinamento didattico delle Facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche fisiche e naturali, di ingegneria, istituite presso l'Università stessa, ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, sono formulate dal Senato accademico, uditi il Consiglio di amministrazione ed, in rapporto a ciascuna delle Facoltà predette, un apposito Comitato di tre professori ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per ciascuna Facoltà competono, inoltre, al rispettivo Comitato tutte le funzioni che le vigenti disposizioni legislative demandano al Consiglio dei professori in ordine alla destinazione dei posti di ruolo alle materie d'insegnamento ed ai modi per la copertura delle cattedre con professori di ruolo.

Al Comitato stesso compete, altresì, di formulare le proposte per il conferimento degli incarichi d'insegnamento.

I professori di ruolo che siano assegnati alle Facoltà anzidette verranno a far parte del rispettivo Comitato di facoltà, il quale cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà risultino assegnati tre professori di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 256. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 809.

Nuove norme sul trattamento di quiescenza dei salariati a matricola e ai lavoranti permanenti delle Amministrazioni dell'esercito e della marina licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Ai salariati a matricola e ai lavoratori permanenti delle Amministrazioni dell'esercito e della marina licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e successivamente non riassunti in servizio ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del decreto stesso, qualora risulti indubitabilmente comprovato dagli atti in possesso dell'Amministrazione che motivo esclusivo della mancata riassunzione sia stato quello di aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste o dato altre positive manifestazioni di antifascismo, spetta la liquidazione del trattamento di quiescenza previa ricostruzione della carriera e con il computo del periodo intercorso dalla data di allontanamento dal servizio sino al raggiungimento dei limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo, previsti rispettivamente dagli articoli 145 e 154 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, numero 70, ovvero, se non siano stati ancora raggiunti i limiti predetti, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il personale di cui al precedente comma, ammesso al predetto trattamento di quiescenza, è tenuto al rimborso all'Erario dell'indennità prevista dall'art. 9 del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, eventualmente percepita in luogo di pensione.

Il trattamento di quiescenza concesso dal presente articolo ha decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Al personale che, allontanato dal servizio nelle condizioni previste dal primo comma, abbia presentato domanda di riassunzione in servizio anteriormente al 1° giugno 1947, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e successive integrazioni.

Art. 2.

A coloro i quali hanno diritto al trattamento previsto dal primo comma del precedente art. 1, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno ancora raggiunto i limiti ivi indicati per il collocamento a riposo, è corrisposta la retribuzione che competerebbe loro se fossero tuttora in servizio escluso ogni altro assegno, anche di carovita, per il periodo di sei mesi anteriore alla data predetta.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano nei confronti di coloro i quali, successivamente all'allontanamento dal servizio ivi previsto, e prima del 25 luglio 1943, abbiano ottenuto altro impiego alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici.

Art. 4.

Per il personale di cui al precedente art. 1 che, dopo il licenziamento, sia stato riassunto alle condizioni del contratto di lavoro privato in base all'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, ovvero in qualità di operaio temporaneo, il periodo da esso trascorso in servizio non di ruolo, anche se in modo non

continuativo, è computato utile per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, fino a raggiungere, con i precedenti servizi utili a pensione, il limite massimo di 25 anni di servizio utile.

La disposizione del comma precedente non si applica a coloro che dopo la riassunzione alle condizioni del contratto di lavoro privato o in qualità di operaio temporaneo si siano licenziati volontariamente o siano stati licenziati per assenze arbitrarie o per motivi penali, ovvero siano stati espulsi.

Art. 5.

Il personale di cui al precedente art. 4, ammesso al trattamento di quiescenza, ivi previsto, è tenuto:

a) al versamento all'Erario della ritenuta del 4 % in conto entrata del Tesoro da operarsi, sulla paga in effettivo godimento, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e per il periodo di tempo pari a quello valutabile ai sensi del precedente art. 4.

Per il personale che sia già cessato o cessi dal servizio prima di avere ultimato il versamento della ritenuta di cui alla presente lettera *a*), il ricupero della ritenuta medesima, commisurata all'ultima paga, sarà eseguito sulla pensione diretta, oppure sull'indennità una volta tanto.

Nessuna ritenuta sarà eseguita sulle pensioni speciali di cui all'art. 23 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, e sulle pensioni di riversibilità;

b) al rimborso all'Erario delle quote di trattamento di pensione percepite nel periodo valutabile ai termini del primo comma dell'art. 4, ovvero della indennità prevista dall'art. 9 del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, eventualmente percepita in luogo di pensione.

La rifusione tanto dei ratei di pensione, quanto dell'indennità, ove non sia effettuata in unica soluzione, a domanda degli interessati potrà essere ratizzata.

Art. 6.

La riliquidazione del trattamento di quiescenza concessa dai precedenti articoli 4 e 5 sarà effettuata sulla base delle paghe effettivamente corrisposte nell'ultimo triennio di servizio non di ruolo e secondo le norme sulle pensioni vigenti per i salariati statali alla data di cessazione dal servizio stesso.

Il predetto trattamento di quiescenza ha decorrenza dalla data di cessazione dal servizio per il personale che presti tuttora servizio, e dalla data di presentazione della domanda per quello che sia già cessato.

Art. 7.

Al personale ammesso a godere del trattamento di quiescenza previsto negli articoli 4 e seguenti non spetta l'indennizzo di licenziamento di cui al regio decreto 7 giugno 1928, n. 1536, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 15. Qualora tale indennizzo sia stato già corrisposto, esso dev'essere rimborsato all'Erario.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza indiretto o riversibile nei casi in cui spetti.

Art. 9.

Per l'applicazione dei benefici previsti dal presente decreto gli interessati debbono presentare domanda all'Amministrazione competente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per i prigionieri non ancora rimpatriati il termine decorre dalla data di rimpatrio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 30. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 810.

Collocamento in ausiliaria e dispensa dal servizio, a domanda o d'autorità, degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

Nell'attesa che vengano emanate disposizioni legislative per la sistemazione degli organici degli ufficiali dell'Aeronautica, gli ufficiali inferiori dell'Arma e Corpi dell'aeronautica, in servizio permanente effettivo, possono, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la difesa, essere collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio, con le norme stabilite dai seguenti articoli e nella misura che sarà indicata per ciascun ruolo con decreto del Capo dello Stato da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Il collocamento in ausiliaria e la dispensa dal servizio possono essere effettuati sia a domanda che d'autorità. D'autorità saranno, di massima, collocati per primi in ausiliaria, o dispensati dal servizio, coloro i quali, pur essendo stati discriminati, hanno riportato

sanzioni disciplinari per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943.

Le domande dovranno pervenire al Ministero della difesa entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale termine decorre per i prigionieri ed internati dalla data del rientro in Patria.

Art. 3.

Gli ufficiali indicati nell'art. 1, ai fini del collocamento in ausiliaria o della dispensa dal servizio d'autorità, sono valutati sulla base dell'affidamento da essi dato di percorrere, in modo particolarmente distinto, l'ulteriore carriera, ovvero, se abbiano già conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo particolarmente distinto l'ulteriore servizio.

Detta valutazione è effettuata da apposite commissioni nominate dal Ministro per la difesa e formate da un ufficiale generale, presidente, e da quattro colonnelli o tenenti colonnelli, membri, sulla scorta delle pratiche personali degli ufficiali interessati, quali risultano allo stato degli atti, nonchè delle informazioni o rapporti che le commissioni riterranno di chiedere.

Il giudizio di primo grado è devoluto alle stesse commissioni.

Il giudizio definitivo spetta al Ministro per la difesa.

Art. 4.

Gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo che hanno almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, sono collocati in ausiliaria, ed hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto di detto collocamento:

a) al trattamento economico previsto per gli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva per età in base alla legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;

b) al computo, ai fini della liquidazione della pensione, di un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato;

c) ad un assegno mensile che, aggiunto al trattamento di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), faccia corrispondere, per un periodo fino al raggiungimento del limite di età prescritto per il grado con cui lasciarono il servizio permanente e comunque per non oltre due anni, il trattamento stesso a quello loro spettante a titolo di stipendio, indennità militare e indennità di carovita, e che per il rimanente periodo, fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età suddetto, faccia corrispondere il trattamento medesimo ai quattro quinti di quello innanzi specificato. A tal fine lo stipendio e la indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto del collocamento in ausiliaria, mentre per l'indennità di carovita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

Ai soli effetti dell'applicazione della norma contenuta nella lettera *c*), agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, si applicano i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi.

Art. 5.

Gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo che hanno meno di quindici di servizio utile per la pensione, ovvero più di quindici anni di detto servizio utile, ma meno di dodici di servizio effettivo, sono dispensati dal servizio, ed hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto della dispensa:

a) ad una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione;

b) ad un assegno mensile per un periodo di due anni corrispondente al trattamento loro spettante a titolo di stipendio, indennità militare ed indennità carovita. A tal fine lo stipendio e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto della dispensa dal servizio mentre per l'indennità di carovita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

Art. 6.

Gli ufficiali inferiori in aspettativa per infermità proveniente da cause di servizio, collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio in applicazione del presente decreto, hanno diritto per il periodo massimo di tre anni, a decorrere dalla data del collocamento in aspettativa per le infermità stesse, di optare per il trattamento economico che sarebbe loro spettato se fossero rimasti nella precedente posizione di aspettativa per infermità.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) all'ufficiale in attesa di giudizio o per il quale sia ordinata formale inchiesta disciplinare oppure iniziata azione penale, ovvero che sia sospeso dall'impiego, sino a quando non siano definiti i procedimenti disciplinari o penali o sia cessata la sospensione dall'impiego;

b) all'ufficiale proposto per la cessazione dal servizio permanente in base agli articoli 38 e 38 *bis* della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, sino a quando non sia definita la sua posizione di stato.

Le disposizioni del presente decreto possono, invece, essere applicate agli ufficiali per i quali sia tuttora pendente il giudizio di epurazione, ed essi, ai fini del collocamento in ausiliaria o della dispensa dal servizio di autorità, sono valutati, indipendentemente dagli addebiti contemplati dalle vigenti norme sull'epurazione, sulla base dell'affidamento dato di percorrere in modo particolarmente distinto l'ulteriore servizio.

Il collocamento in ausiliaria o la dispensa dal servizio, adottati ai sensi del presente decreto non estinguono il procedimento di epurazione, che segue il suo corso come se non fosse cessato il rapporto di impiego.

Qualora detto procedimento si concluda con giudizio sfavorevole, il collocamento in ausiliaria o la dispensa dal servizio di cui sopra dovrà essere sostituito dal provvedimento di stato relativo a tale giudizio.

Resta fermo per gli ufficiali sottoposti a giudizio di epurazione quanto disposto nell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179, circa il collocamento a riposo del personale d'ufficio o su domanda.

Art. 8.

Le norme del presente decreto si applicano agli ufficiali prigionieri od internati, man mano che essi rientrino in Patria e dopo che sia stata definita la posizione di stato in relazione all'esame del loro comportamento.

Art. 9.

Sino a quando non saranno fissati i nuovi organici, le vacanze che verranno a formarsi nei ruoli e nei gradi degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo per effetto dei collocamenti in ausiliaria o delle dispense dal servizio disposte in applicazione del presente decreto, non saranno ricoperte con promozioni dai gradi inferiori.

Art. 10.

Con decreto del Capo dello Stato saranno emanate le norme atte a disciplinare l'utilizzazione in altre Amministrazioni pubbliche degli ufficiali collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del presente decreto.

Detti ufficiali, con precedenza di quelli collocati in ausiliaria o dispensati a domanda, potranno concorrere alla formazione di appositi ruoli di personali civili da costituire presso determinati enti dell'Amministrazione militare, qualora tale costituzione dovesse essere attuata in relazione alla futura riorganizzazione e sistemazione delle Forze armate.

Nel caso di reimpiego, sarà escluso il cumulo delle retribuzioni inerenti alla nuova occupazione con l'assegno mensile di cui all'art. 4, lettera *c*), ed all'art. 5, lettera *b*).

Art. 11.

Il trattamento previsto dall'art. 4 è corrisposto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo, appartenenti a ruoli e gradi per i quali il Ministro per la difesa si è avvalso della facoltà di sospendere le promozioni, conferitagli dal regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2121, e successive proroghe, e collocati in ausiliaria per limiti di età da una data posteriore all'8 settembre 1943 ed anteriore a quella in cui si sia fatto luogo alla formazione dei rispettivi quadri di avanzamento annuali.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto, detto trattamento può essere corrisposto, a domanda, ai capitani dell'Arma e Corpi dell'aeronautica collocati in congedo speciale dopo l'8 settembre 1943.

Per gli ufficiali di cui al presente articolo nel calcolo del trattamento previsto dalla lettera *c*) dell'art. 4, si tien conto dello stipendio, dell'indennità militare e dell'indennità di carovita in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo, per quanto concerne l'indennità di carovita, le successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948.

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 26. — FRASCA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1948.

Scioglimento del Consiglio comunale di Castello Tesino (Trento) e nomina del commissario straordinario.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seguito a reclami rivolti contro l'Amministrazione comunale di Castello Tesino dalle locali sezioni dei partiti politici e da numerosi cittadini il Prefetto di Trento dispose, nell'ottobre 1946, una inchiesta nel Comune stesso dalla quale risultarono le seguenti gravi irregolarità a carico degli amministratori:

1) *Tagli abusivi nei boschi di proprietà comunale*

Di fronte al dilagante fenomeno di tagli abusivi di piante nel patrimonio boschivo comunale, l'Amministrazione invece di assumere un atteggiamento energico applicando rigorosamente a carico dei contravventori le norme regolamentari in vigore, si limitò ad aumentare il numero del personale di vigilanza.

Senonchè, tale rimedio, mentre non valse ad infrenare gli abusi sopracitati, instaurò un sistema d'irregolarità che tuttora si perpetua.

Infatti, essendo stato detto personale autorizzato verbalmente dalla Giunta municipale a procedere alla misurazione ed alla vendita diretta, per lo più a trattativa privata, del legname sequestrato, divenne arbitro del movimento di tale materiale, limitandosi a dare con semplici fogli volanti, comunicazione all'Amministrazione dei sequestri eseguiti, senza che, peraltro, quest'ultima si preoccupasse di avere al riguardo un'apposita contabilità o, per lo meno, di registrare le comunicazioni stesse, ai fini del necessario controllo sulla regolarità delle operazioni eseguite e sulla rispondenza del quantitativo di legname venduto al quantitativo di quello sequestrato;

2) *Maneggio di fondi da parte degli amministratori*

Con i fondi ricavati dalle suddette vendite venivano effettuate spese anche di carattere straordinario e facoltativo e senza l'adozione delle relative deliberazioni, da parte del sindaco, Menguzzato Federico, e degli assessori Livio Balduzzo e Fattore Severino;

3) *Concessione di legname ad « uso interno »*

Per consuetudine il Comune concede ai censiti, a prezzo ridotto un quantitativo di legna da ardere e di legname per i lavori di riparazione dei loro edifici.

Sebbene fosse noto all'Amministrazione che i beneficiari vendevano al mercato libero le proprie assegnazioni, ritraendone lauti guadagni, nulla aveva fatto per colpire i contravventori alle disposizioni regolamentari che vietano tale commercio;

4) *Liquidazione delle spese*

Numerose parcelle e fatture alcune delle quali del 1945, non erano state pagate con vivo malcontento dei creditori e conseguenti rifiuti di forniture al Comune;

5) *Godimento di malghe comunali*

Alla popolazione produttrice di latticini erano state date in godimento 4 delle migliori malghe comunali verso pagamento di un tenue canone annuo insufficiente per coprire perfino le spese di imposte e di conservazione.

Tale provvedimento, oltre a suscitare il risentimento di coloro che non rientravano nella categoria dei produttori di latticini, ha privato il Comune della notevole entrata che avrebbe potuto ricavare qualora avesse dato in affitto le malghe stesse;

6) *Assistenza ai reduci*

Nonostante le promesse fatte ai reduci di concedere loro un quantitativo di legname, a titolo di sussidio straordinario, il relativo provvedimento non aveva ancora avuto concreta attuazione, con vivo malcontento degli interessati;

7) *Distribuzione di generi razionati*

L'asilo infantile e gli ammalati non ricevevano le rispettive assegnazioni di grassi da diversi mesi, mentre la popolazione in genere lamentava oltre che il ritardo nella distribuzione dei generi razionati, sopratutto la scomparsa quasi assoluta del latte, attribuendone la colpa all'Amministrazione, in quanto nessun provvedimento essa era stata capace di adottare nei confronti dei produttori locali che venivano meno all'obbligo del conferimento. Ed effettivamente nessun provvedimento poteva adottare l'Amministrazione perchè il suo disinteressamento al riguardo era stato tale da trascurare perfino l'impianto di un registro in cui fosse annotato, per

ciascun produttore, il quantitativo dovuto e quello realmente conferito.

Il Prefetto contestò all'Amministrazione le suddette irregolarità diffidandola perchè agisse nell'ambito della legalità ed eliminasse prontamente il disordine dei servizi, gli abusi e le irregolarità rilevate sopratutto in merito alla gestione dei boschi ed all'indebito maneggio dei fondi del Comune.

Nonostante tale diffida, la situazione del Comune non migliorò ma, al contrario subì un peggioramento.

Infatti, da una seconda inchiesta fatta eseguire dal Prefetto in seguito ad altra denunzia di irregolarità avanzata da numerosi censiti del Comune, venne accertato che non solo persistevano le irregolarità e gli abusi, rilevati dalla precedente ispezione, ma se n'erano commessi altri per beneficiare singoli componenti del Consiglio.

In particolare emerse:

1) *Irregolarità ed abusi in danno del patrimonio boschivo*

La popolazione aveva iniziato una vera e propria invasione dei boschi comunali per effettuare tagli di legname, in quanto l'Amministrazione aveva incoraggiato tale azione vandalica, autorizzando la misurazione della legna raccolta e fissando un prezzo di cessione assolutamente inadeguato a quello commerciale;

2) *Movimento del legname e maneggio dei fondi.*

Il controllo sulle operazioni concernenti il legname sequestrato era stato affidato ad un consigliere comunale, il quale provvedeva agli accertamenti dei sequestri operati dagli organi forestali, alla vendita del legname stesso a trattativa privata o ad asta pubblica — senza peraltro, osservare, in quest'ultimo caso, le formalità di legge quali l'assistenza del segretario comunale, la compilazione del verbale, la conservazione delle schede delle offerte — ed ai relativi incassi con cui effettuava direttamente delle spese, anche straordinarie e facoltative, dietro ordine del sindaco, senza che fossero state preventivamente adottate le necessarie deliberazioni.

Il debito accertato a suo carico fino al 30 giugno 1947 ascendeva a L. 114.210;

3) *Abusi e favoritismi:*

a) l'Amministrazione comunale aveva venduto ad una ditta privata senza l'osservanza delle formalità di legge n. 41 larici ottenuti dal Comando forestale per la sistemazione delle malghe comunali.

Alla stessa ditta furono vendute n. 207 piante corrose e pericolanti mentre nella deliberazione all'uopo adottata, nel contratto e nel verbale di assegno il numero delle piante stesse era stato fissato in 112;

b) non risultava incassato dal Comune l'importo di 13 piante, per mc. 16.800, il cui taglio risultava effettuato nel settembre 1946 nè fu possibile accertare a chi e quando esse fossero state vendute;

c) un assessore comunale era procuratore di altra ditta alla quale, per decisione della Giunta, veniva sempre venduto il legname sequestrato nella località in cui essa aveva la sua sede. La stessa ditta sebbene debitrice verso il Comune dal 1946 di una rilevante somma, nessun versamento aveva ancora effettuato, nè l'Amministrazione si era preoccupata di tale inadempienza;

d) invece d'intraprendere opere pubbliche rispondenti ai più urgenti bisogni della popolazione (acquedotto, scuole, asilo infantile) aveva, in un primo momento dato corso alla costruzione di due strade, senza, peraltro, aver adottato i relativi progetti, i preventivi e le deliberazioni necessarie, sospendendone in seguito l'esecuzione e causando così al Comune spese tanto rilevanti quanto inutili;

e) ad un consigliere era stato conferito l'appalto di alcuni lavori nella malga « Tova », ad un assessore supplente, cognato del sindaco, lavori di riparazioni stradali ed una fornitura di legna, ad altro consigliere n. 11 piante non ancora martellate in località di Orena.

Inoltre, ai consiglieri ed assessori in genere erano state liquidate somme varie in base a parcelle fittizie e ciò per lavori non effettivamente eseguiti.

La Giunta comunale, richiesta di dare spiegazioni circa questa ultima irregolarità, dichiarava al funzionario inquirente che, non avendo la Prefettura approvato le deliberazioni relative alla concessione di indennità di carica, si era ricorso a tale espediente per indennizzare congruamente gli amministratori del tempo perduto nelle sedute della Giunta e del Consiglio.

In considerazione delle gravi irregolarità commesse dalla predetta Amministrazione, la quale ha dato prova inequivoca di voler persistere nella sua azione illegale e lesiva degli interessi della collettività, appare necessario procedere allo scioglimento di quel Consiglio comunale onde ristabilire l'esercizio efficiente delle funzioni istituzionali dell'Ente.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato nella adunanza del 23 marzo 1948 e, pertanto, in conformità del parere espresso dall'autorevole Consesso, è stato predisposto l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma e che contempla la nomina di un commissario straordinario al Comune nella persona del dottor Da Poz Lino.

Roma, addì 7 giugno 1948

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto-legge 4 febbraio 1915, n. 148 e la legge 9 giugno 1947, n. 530;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 marzo 1948;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castello Tesino (Trento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Da Poz Lino è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1948

EINAUDI

SCELBA

(2971)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dei comuni di Campotizzoro, Lomestre, Mammiano, Piteglio, San Marcello Pistoiese, Pistoia, Sambuca Pistoiese (Pistoia).

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1946, 23 gennaio 1947, 4 aprile 1947, 8 luglio 1947 e 5 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Pistoia;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'in-

dennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria filandiera dei comuni di Campotizzoro, Lomestre, Mammiano, Piteglio, Pistoia, San Marcello Pistoiese, Sambuca Pistoiese (Pistoia) permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario,

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria filandiera dei comuni di Campotizzoro, Lomestre, Mammiano, Piteglio, San Marcello Pistoiese, Pistoia, Sambuca Pistoiese (Pistoia), di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dai decreti interministeriali 23 gennaio 1947 e 5 ottobre 1947, è prorogata, con decorrenza 1° gennaio 1948, sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istitu i di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1948.
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 393.

(2847)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, estrattiva e manovalanza generica dei comuni di Arcidosso, Castel del Piano e Orbetello (Grosseto).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 1947, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Grosseto;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, estrattiva e manovalanza generica dei comuni di Arcidosso, Castel del Piano e Orbetello sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 8 marzo 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, estrattiva e manovalanza generica dei comuni di Arcidosso, Castel del Piano e Orbetello (Grosseto), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 147

(2865)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere del comune di Castiglione Garfagnana (Lucca).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 23 gennaio 1947, 8 marzo 1947, 8 luglio 1947, 5 ottobre 1947, 20 ottobre 1947 e 9 febbraio 1948, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Lucca;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere del comune di Castiglione Garfagnana (Lucca) sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 23 gennaio 1947, 8 marzo 1947, 8 luglio 1947, 5 ottobre 1947, 20 ottobre 1947 e 9 febbraio 1948 ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere del comune di Castiglione Garfagnana (Lucca), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 128

(2872)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dal commercio dell'intera provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 23 gennaio 1947, 4 aprile 1947, 8 luglio 1947, 5 ottobre 1947 e 12 dicembre 1947, relativi alle concessioni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria dell'intera provincia di Ascoli Piceno;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dal commercio dell'intera provincia di Ascoli Piceno sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 23 gennaio 1947, 4 aprile 1947, 8 luglio 1947, 5 ottobre 1947 e 12 dicembre 1947 ai lavoratori dipendenti dal commercio dell'intera provincia di Ascoli Piceno, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 129

(2871)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1946, 8 luglio 1947, 5 ottobre 1947, 12 dicembre 1947 e 9 febbraio 1948, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Arezzo;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Arezzo sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 7 dicembre 1946, 8 luglio 1947, 5 ottobre 1947, 12 dicembre 1947 e 9 febbraio 1948 ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Arezzo, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma

dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, *foglio n.* 125

(2875)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dal commercio dell'intera provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 4 aprile 1947, 5 ottobre 1947 e 12 dicembre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Ancona;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dal commercio dell'intera provincia di Ancona sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 4 aprile 1947, 5 ottobre 1947 e 12 dicembre 1947 ai lavoratori dipendenti dal commercio dell'intera provincia di Ancona, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, *foglio n.* 124

(2876)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di luglio 1948:

Dollaro U.S.A.	L. 575
Sterlina	» 1.963
Franco svizzero	» 143
Lira egiziana	» 2.013
Escudo	» 23,17

(3082)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ammissione dell'Italia all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile

In base alla risoluzione in data 16 maggio 1947, con la quale la prima assemblea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile ha approvato l'ammissione dell'Italia e conformemente agli articoli 92 e 93 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, numero 616, l'Italia è stata definitivamente ammessa con effetto dal 30 novembre 1947 quale Stato membro in seno all'Organizzazione medesima.

(2985)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dottoressa Lidia Scapinelli di Bianca Scapinelli, nata a Modena il 1° aprile 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio, conseguito presso l'Università di Bologna nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(3029)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e distruzione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Torregiani Fernando, già esercente in Gallarate.

Tali marchi recavano il n. 11.

Per due marchi mancanti, la ditta Torregiani ha prodotto atto notorio attestante l'avvenuta loro distruzione.

(2995)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Borghi (Forlì)

I fondi siti nel comune di Borghi (Forlì), della estensione di ettari 348 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

a *nord*, Castello S. Giovanni in Galileo, strada comune S. Giovanni Gorolo;

ad *est*, strada Cà di Paolo, acquedotto comunale;

a *sud*, torrente Uso, strada consorziale del torrente omonimo;

ad *ovest*, casa Bugli, fosso Selbrano.

(2989)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

(1a *pubblicazione*). Avviso n. 72.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 505193 di annue L. 112, intestato a Braccini Enrico fu Lattanzio, dom. in Loro Ciuffenna (Arezzo), ipotecato a favore del Ministero delle poste e dei telegrafi per la cauzione dovuta da Rossi Luigi fu Amos quale contabile pel servizio postale, telegrafico e telefonico, ed esibito a questa Amministrazione per la rinnovazione.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 18 giugno 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2999)

(1a *pubblicazione*). Avviso n. 73.

E' stata chiesta la rinnovazione dei certificati di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 479083 di L. 3,50 annue, intestato alla parrocchia di S. Croce in Roccaromana (Caserta) e n. 640498 di annue L. 31,50, intestato alla Confraternita del Corpo di Cristo e Rosario di Casamostra di Teano (Caserta).

Essendo i certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali già usati per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 18 giugno 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3000)

(1a *pubblicazione*). Avviso n. 74.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 441901 di annue L. 45,50, intestato a De Lorenzo Antonino fu Domenico, domiciliato in Salza Irpina (Avellino), ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale esattore delle *imposte dirette dei comuni di Parolise e Volturara Irpina* (Avellino), ed esibito a questa Amministrazione per la rinnovazione.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 18 giugno 1948

Il direttore generale DE LIGUORO

(3001)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 giugno 1948 - N. 111

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	81,80
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	51,50
Id. 5 % 1935	94,60
Redimibile 3,50 % 1934	77,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,10
Id. 5 % 1936	91,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3a serie)	99,625
Id. 5 % quinq. 1950 (4a serie)	99,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,55
Id. 5 % convertiti 1951	99,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
1835	27-11-1947	13422 Gab.	Bolzano	Rossini Notburga di Martino	20- 2-1905 Campo Trens	Haller	Ottone, figlio.
1836	12- 1-1948	11993 Gab.	Id.	Sovrani Giuseppe fu Antonio	17- 3-1886 Caldaro	Obrist	Schenk Paola, moglie; Erta e Manfredo, figli.
1837	25- 2-1948	15474 Gab.	Id.	Calligari Giovanni fu Giovanni (defunto)	17- 4-1884 Nova Levante	Pichler	Tauber Maria fu Giovanni, moglie; Giovanni, Anna, Carlo, Rosa, Giuseppe, figli; Ferdinando, figlio di Anna; Montel Anna e Giovanni, moglie e figlio di Giuseppe.
1838	25- 2-1948	15770 Gab.	Id.	Dallecoste Antonia di Giovanni	8-5-1913 Rio di Pusteria	Gostner	Erico e Roberto, figli.
1839	8- 3-1948	14442 Gab.	Id.	Pastori Paolo fu Giacomo	26- 1-1910 Marebbe	Promberger	Graffonara Monica, moglie; Teodolinda, Paola, Augusta, Giacomo, Vittorio, Gerolamo, Zita, Anna, Tomaso e Ida, figli.
1840	8- 3-1948	14444 Gab.	Id.	Morlani Giuseppe fu Antonio	18- 4-1891 Marebbe	Morlang	Trebo Carolina, moglie; Ilda, Olga, Giuseppe, Vittorio e Alma, figli.
1841	22- 3-1948	15800 Gab.	Id.	Paratoni Alfonso fu Giovanni	14- 7-1894 Santa Cristina	Perathoner	Runggaldier Filomena, moglie; Maria Teresa, Anna Maria, Alberta, Giuseppe Giacomo, Giuseppina, Giovanni, Frida, Carlo Adolfo e Guglielmo, figli.
1842	30- 3-1948	1282 Gab.	Id.	Granruaz Francesco fu Giovanni	1- 2-1890 Castelrotto	Grossrubatscher	Kostner Barbara, moglie; Antonio, Francesco, Federico, Giuseppe e Luigi, figli.
1843	26- 3-1948	1311 Gab.	Trento	Maurizi Carla fu Giuseppe	15- 3-1893 Rovereto	Maritz	—
3015	21- 4-1948	2447 Gab.	Bolzano	Aceroni ved. Dall'Acqua Maria fu Giovanni	1- 7-1913 Naturno	Latschrauner	Maddalena, Goffredo, Francesco e Irmengarda, figli.
3016	30- 3-1948	13656 Gab.	Id.	Ponticelli Tomaso fu Francesco	29-12-1883 S. Lorenzo Pusteria	Steger	Kirchler Anna Maria, moglie; Paola, figlia.
3017	21- 4-1948	3088 Gab.	Id.	Pastore Luigi di Luigi	23- 2-1912 - Caldaro	Vieider	Sölva Giuseppina fu Pietro, moglie.
3018	21- 4-1948	1489 Gab.	Id.	Sorarù Luigi fu Giovanni	18-11-1887 - Corvara in Badia	Oberbacher	Declara Maria, moglie; Giuseppe, Maria, Caterina, Giov. Battista e Vigilio, figli.
3019	21- 4-1948	2011 Gab.	Id.	Aceroni Giovanni fu Giovanni (defunto)	3- 9-1902 - Naturno	Latschrauner	Antonio, Uberto, Carlo, Giovanni, Erta e Maria Rita, figli.
3020	3- 5-1948	1647 Gab.	Id.	Prada Angelo fu Giovanni Battista	2- 9-1891 S. Martino in Badia	Prousch	Agreiter Anna Maria, moglie; Ermanno, Agostino e Albino, figli; Dapoz Cecilia, Erta, Gilberto, Irma e Ilda, moglie e figli di Ermanno.
3021	18- 5-1948	2665 Gab.	Id.	Palla Rosa fu Giovanni	15- 1-1905 - Appiano	Paller	Goffredo, figlio.
3022	21- 5-1948	1903 Gab.	Id	Giardini Maria	3- 9-1895 - Velturno	Baumgartner	Anna e Francesco, figli.
3023	11- 6-1948	15799 Gab.	Id.	Masetti Filomena	14- 8-1904 Castelbello Ciardes	Oberhuber	Maria Pia e Rodolfo, figli.
3024	8- 6-1948	2493 Gab.	Trento	Fochesi Erina fu Giacomo	26- 9-1892 - Rovereto	Fox	—

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il proprio decreto 25 febbraio 1948, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara;

Vista la nota 5 maggio 1948, n. 1790, con la quale il Prefetto di Pescara fa presente che il dott. Raffaele Serena chiede di essere esonerato dall'incarico di presidente della Commissione suddetta;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Raffaele Serena, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara il consigliere di prima classe dott. Enrico Sarro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2962)

PREFETTURA DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta, bandito da questa Prefettura con decreto in data 15 settembre 1946, n. 25443 Sanità;

Ritenuto che detta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso ed alla fissazione della graduatoria delle idonee in conformità alle vigenti disposizioni di legge e delle relative istruzioni Ministerali;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle partecipanti al concorso ai posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 giugno 1946, bandito da questa Prefettura con decreto in data 15 settembre 1946, n. 25443.

1.	Vandelli Giovanna	punti 63,782/100
2.	Peruzzo Gina	» 63,750 »
3.	Luzzardi Maria Teresa	» 63,687 »
4.	Silanos Annetta	» 62,093 »
5.	Jori Silvia	» 61,250 »
6.	Saiu Antonietta	» 61,000 »
7.	Vanin Caterina	» 59,875 »
8.	Farbo Giuseppina	» 58,500 »
9.	Pancin Cesira	» 57,937 »
10.	Rossetti Teresa	» 57,093 »
11.	Santomaso Nella	» 56,875 »
12.	Masetti Argentina	» 56,750 »
13.	Picciolli Peppina	» 56,612 »
14.	Rosa Gina	» 56,300 »
15.	Favale Albina	» 55,398 »
16.	Bravaglieri Giuseppina	» 55,312 »
17.	Giacomuzzi Anna Maria	» 55,093 »
18.	Rivaroli Ines	punti 55,037/100
19.	Nannicini Miladi	» 54,937 »
20.	Pacini Anna Maria	» 54,562 »
21.	Marzona Antonia	» 54,518 »
22.	Lai Maddalena	» 54,187 »
23.	Zedda Costantina	» 53,125 »
24.	Zanetti Gabriella	53,062 »
25.	Monaco Antonia	52,956 »
26.	Catozzi Carmen	52,500 »
27.	Pirisi Anna Maria	52,468 »
28.	Balisai Adele	50,781 »
29.	Bianchini Adriana	» 50,662 »
30.	Agnello Sebastiana	» 49,375 »
31.	Donzelli Ida	46,687 »
32.	Fiori Maria	» 44,375 »
33.	Guidi Stella Vanda	» 44,262 »
34.	Maranini Maria	43,343 »
35.	Deligios Gavina	43,325 »
36.	Cuscuzzu Elena	41,437 »
37.	Deligios Angela	40,437 »
38.	Ippoliti Modesta	» 39,912 »

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 15 aprile 1948

Il prefetto: SALVATORE

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il proprio decreto n. 9001 in pari data, con il quale viene approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1946;

Viste le domande prodotte dalle concorrenti nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 55 del decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee al concorso di cui alla premessa, sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1. Vandelli Giovanna, Sassari (condotta urbana);
2. Peruzzo Gina, Nulvi;
3. Luzzardi Maria Teresa, Alghero (2ª condotta);
4. Silanos Annetta, Olbia (1ª condotta);
5. Jori Silvia, Ozieri;
6. Vanin Caterina, Oschiri;
7. Pancin Cesira, Buddusò (Capoluogo);
8. Rossetti Teresa, Florinas;
9. Santomaso Nella, Sedini (fraz. Codaruina);
10. Masetti Argentina, Olbia (Golfo Aranci);
11. Picciolli Peppina, Mores;
12. Rosa Gina, Bortigiadas;
13. Favale Albina, Bultei (Consorziale con Anela);
14. Bravaglieri Giuseppina, Perfugas;
15. Giacomuzzi Anna Maria, Chiaramonti;
16. Rivaroli Ines, Tempio (fraz. Luogosanto);
17. Nannicini Milady, Alà dei Sardi;
18. Pacini Anna Maria, Ardara;
19. Marzona Antonia, Tempio (fraz. Telti);
20. Lai Maddalena, Tula;
21. Zedda Costantina, Monti;
22. Zanetti Gabriella, Osilo (fraz. di S. Vittoria);
23. Catozzi Carmen, Bottida;
24. Pirisi Anna Maria, Buddusò (fraz. Padru);
25. Bianchini Adriana, Giave;
26. Donzelli Ida, Illorai;
27. Guidi Stella Wanda, Torralba;
28. Maranini Maria, Castelsardo (fraz. di Tergu);
29. Deligios Gavina, Cargeghe;
30. Deligios Angela, Cossoine.

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 15 aprile 1948

Il prefetto: SALVATORE

(2700)

PREFETTURA DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Vista la graduatoria delle candidate ritenute idonee a ricoprire i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1946, rassegnata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto 17 dicembre 1947 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La graduatoria anzidetta, qui sotto trascritta, è approvata:

1) Capovilla Ernesta punti 71,875 su 100
2) Paggin Teresa » 69,720 »
3) Bottaretto Antonietta » 69,125 »
4) Betto Teresa » 67,250 »
5) Ossi Carmela » 64,625 »
6) Breda Angela » 63,875 »
7) Dametto Luigia » 62,750 »
8) Borsoi Matilde » 60,875 »
9) Turri Maria » 60,500 »
10) Bergamin Giuseppina » 59,500 »
11) Casini Adelia » 59,375 »
12) Cosmin Iva » 58,450 »
13) Lucatello Maddalena » 58,000 »
14) Colognese Teresa » 57,725 »
15) Dobran Albina » 57,000 »
16) Favaro Santa » 56,500 »
17) Giacometti Irma » 55,500 »
18) Stefani Guerrina » 55,125 »
19) Dalla Torre Edera » 54,625 »
20) Covre Giuseppina » 54,250 »
21) Pedrazzoli Maria » 53,750 »
22) Battilana Vittoria » 53,250 »
23) Dal Santo Bice » 53,150 »
24) Marcolongo Ester » 53,000 »
25) Pedrazzoli Prosperina » 52,750 »
26) Mazza Anna » 52,625 »
27) Dalla Vecchia Caterina » 52,500 »
28) Giotto Gemma » 52,000 »
29) Girardel Noemi » 51,500 »
30) Marinello Lucia » 51,250 »
31) Bertolo Flora » 51,125 »
32) Demario Bettina » 51,000 »
33) Tormena Romilda » 50,875 »
34) Bortoluzzi Glimma » 50,750 »
35) Piccoli Olga » 50,525 »
36) Zanella Alba » 50,500 »
37) Boldrin Esterina » 50,000 »
38) Lorenzato Dina » 49,750 »
39) Donello Rina » 48,375 »
40) Stefani Giovanna » 47,500 »
41) Pastore Teresa » 47,250 »
42) Peccei Rita » 46,875 »
43) Battistuzzi Irma » 46,750 »
44) Bonato Maria » 46,250 »
45) Momi Giustina » 45,750 »
46) Follador Emma » 45,600 »
47) Giotto Massimina » 45,000 »
48) Casarin Mirra » 44,250 »
49) Gallo Elena » 43,875 »
50) Ventura Adele » 43,750 »
51) Faroni Giuseppina » 43,675 »
52) Girardi Genoveffa » 43,500 »
53) Riello Giulietta » 43,150 »
54) Padovan Natalia » 42,850 »
55) Manfrin Ermida » 42,625 »
56) Ceschin Vittoria » 42,500 »
57) Bianchin Maria » 42,375 »
58) Rebecca Carmela » 41,550 »
59) Piccoli Armida punti 41,500 su 100
60) Baggio Renata » 41,250 »
61) Ramina Luigia » 40,500 »
62) Savio Angela » 40,150 »
63) Conte Irma » 39,250 »
64) Busnardo Elisabetta » 39,000 »
65) Pattaro Palmira » 38,750 »
66) Gazzola Gilda » 37,500 »
67) Agostinetti Maria » 36,750 »
68) Carretta Edvige » 35,750 »
69) Falier Emma » 35,125 »
70) Meneghetti Antonietta » 34,325 »
71) Ziggiotti Maria » 32,750 »

Treviso, addì 18 maggio 1948

Il prefetto: BRACALI

(2834)

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1948, n. 14223/A/San., con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ai posti vacanti di ostetrica condotta nella provincia di Treviso al 30 novembre 1946 di cui al bando 20 giugno 1947;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso anzidetto per la sede a lato di ciascuna indicata:

Capovilla Ernesta, per la condotta di Pederobba 1°;
Paggin Teresa, per la condotta di Treviso 2°;
Bottaretto Antonietta, per la condotta di Paese;
Betto Teresa, per la condotta di Treviso 5°;
Ossi Carmela, per la condotta di Conegliano 2°;
Breda Angela, per la condotta di Mogliano 1°;
Dametto Luigia, per la condotta di Asolo 2°;
Borsoi Matilde, per la condotta di Maserada;
Turri Maria, per la condotta di Conegliano 3°;
Bergamin Giuseppina, per la condotta di Montebelluna 3°;
Casini Adelia, per la condotta di Monastier;
Cosmin Iva, per la condotta di Roncade 1°;
Lucatello Maddalena, per la condotta di Vittorio Veneto 5°;
Colognese Teresa, per la condotta di Valdobbiadene 1°;
Dobran Albina, per la condotta di S. Biagio di Callalta 1°;
Favaro Santa, per la condotta di Mansuè;
Giacometti Irma, per la condotta di Istrana;
Stefani Guerrina, per la condotta di Cison di Valmarino;
Dalla Torre Edera, per la condotta di Caerano S. Marco;
Covre Giuseppina, per la condotta di Gaiarine;
Pedrazzoli Maria, per la condotta di Roncade;
Battilana Vittoria, per la condotta di Paderno del Grappa;
Dal Santo Bice, per la condotta di Riese;
Marcolongo Ester, per la condotta di Maser;
Pedrazzoli Prosperina, per la condotta di Crocetta del Montello;
Mazza Anna, per la condotta di S. Fior;
Dalla Vecchia Caterina, per la condotta di Valdobbiadene 2°;
Giotto Gemma, per la condotta di Povegliano;
Girardel Noemi, per la condotta di Valdobbiadene 3°;
Marinello Lucia, per la condotta di Sarmede 2°;
Bertolo Flora, per la condotta di S. Pietro di Feletto;
De Mario Bettina, per la condotta di Meduna di Livenza;
Tormena Romilda, per la condotta di Segusino;
Bortoluzzi Glimna, per la condotta di Miane;
Piccoli Olga, per la condotta di Sarmede 1°;
Zanella Alda, per la condotta di Orsago.

Treviso, addì 20 maggio 1948

Il prefetto: BRACALI

(2835)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.